

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

Via Roma n.3 47834 Montefiore Conca C.F.82005750409 P.IVA 00847970407
Pec comune.montefiore-conca@legalmail.it

BANDO DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Ai sensi e per gli effetti dei seguenti atti:

- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento comunale per la disciplina di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 27.09.2017;
- Determinazione del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria n.74/2025 del 30.04.2025, avente per oggetto "Approvazione Bando Pubblico per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica";

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- Legge Regionale 08/08/2001, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 09/06/2015 n. 15;
- Delibera di Giunta Regionale E.R. 13/06/2016 n. 894;
- D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. così come modificato dal D.P.C.M. n. 159/2013 e attuato per le modalità operative dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 07.11/2014;
- Regolamento comunale per la disciplina di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica e permanenza negli alloggi, approvato con delibera di Consiglio Comunale 29 del 27.09.2017;
- Atto del Dirigente Determinazione n.12898 del 07.07.2021-Regione Emilia Romagna- Atti Amministrativi-Giunta Regionale;
- Atto del Dirigente Determinazione n.4147 del 28.02.2025-Regione Emilia Romagna- Atti Amministrativi-Giunta Regionale;

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la formulazione della graduatoria viene pubblicato il presente bando, che prevede la presentazione delle domande esclusivamente dal **05/05/2025** e fino al **19/06/2025** secondo le modalità qui previste. Le domande dovranno essere presentate **entro e non oltre il termine perentorio del 19/06/2025 ore 13,00**. Per il rispetto del termine di scadenza farà fede la data del timbro postale di spedizione, oppure, in caso di consegna a mano, la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Montefiore Conca, oppure la data di ricezione della PEC, in caso di trasmissione via PEC;

Le domande presentate in occasione del bando precedente non avranno più alcuna validità e non saranno inserite nella graduatoria formata in esito al presente avviso.



DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

1. Per nucleo familiare si intende:

a) Nucleo familiare costituito da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purché conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Le Unioni civili e le convivenze, così come disciplinate dalla Legge n. 76 del 20/05/2016, accedono all' E.R.P in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio;

b) Nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima dalla data di presentazione della domanda di accesso all' E.R.P.

2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

A norma dell'art. 15 della L.R. 24/2001 e degli atti in precedenza richiamati sotto la voce "*Riferimenti Normativi*" e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) CITTADINANZA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che sia:

a.1) cittadino italiano;

a.2) cittadino di Stato aderente all'Unione Europea;

a.3) familiare, di un cittadino dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro regolarmente soggiornante, di cui all'art. 19 del D.lgs 6 febbraio 2007, n.30;

a.4) cittadino straniero titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

a.6) cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

b) RESIDENZA O SEDE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

Può chiedere l'assegnazione il richiedente che soddisfi entrambe le seguenti condizioni:

b.1) abbia residenza anagrafica alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico, o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno 3 anni;

b.2) abbia la residenza anagrafica o svolga attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Montefiore Conca alla data di pubblicazione del presente bando. Nel caso di attività lavorativa principale tale requisito si intende comprovato qualora:

b.2.1 - nel Comune di Montefiore Conca si trova almeno una sede di lavoro e/o sede legale dell'impresa/e alle cui dipendenze il richiedente ha svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi dodici mesi, antecedenti alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile, certificato;

b.2.2 - nel Comune di Montefiore Conca si trova almeno una sede legale della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente ed è stato fatturato almeno il 50% delle commesse di tutte le imprese individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda;

b.2.3 - nel Comune di Montefiore Conca è stato fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

Il soggetto iscritto all'AIRE può fare domanda presso il Comune in cui è iscritto, purché possa dimostrare la residenza anagrafica nell'ambito territoriale regionale per almeno 3 anni, anche non continuativi.

Il richiedente iscritto all'AIRE, entro il termine stabilito dal regolamento comunale e comunque non oltre 6 mesi dal provvedimento di assegnazione dell'alloggio, è tenuto ad occupare l'alloggio, pena la decadenza dall'assegnazione prevista all'art. 25, comma 7, L.R. n. 24 del 2001.

c) **LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI**

c.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di E.R.P.:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;
- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

d) **ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI**

d.1) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

d.2) I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

In entrambe le ipotesi d.1) e d.2) il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio.

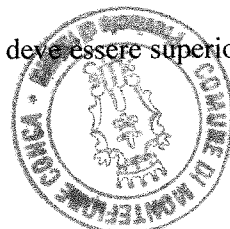
e) **SITUAZIONE ECONOMICA**

La situazione economica del nucleo familiare è valutata secondi i criteri stabiliti dal D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e si articola in due componenti: l'ISEE e il Patrimonio Mobiliare.

Per i limiti alla situazione economica per l'accesso e per la permanenza si fa riferimento ai limiti stabiliti dalla Regione Emilia Romagna con propri atti.

In sede di presentazione della domanda e della verifica dei requisiti prima dell'assegnazione, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 9 del già citato D.P.C.M. e s.m.i. l'ISEE ordinario può essere sostituito "dall'ISEE corrente".

- a) ISEE. Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a **€ 20.217,01**
- b) Patrimonio Mobiliare. Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a **€ 41.249,60**.



Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

I requisiti di cui alle precedenti lettere c), d), e) oltre che dal richiedente devono essere posseduti anche da parte degli altri componenti il nucleo avente diritto alla data di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.



2. PRESENTAZIONE DOMANDE – PUNTEGGIO

2.1. CONSEGNA E COMPILAZIONE DOMANDA.

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata in **bollo**, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e **compilata unicamente sul modulo predisposto dal Comune di Montefiore Conca** in distribuzione presso l'Ufficio Ragioneria tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 13,00 o scaricabile dal sito web del Comune di Montefiore Conca, all'indirizzo: www.comune.montefiore-conca.rn.it;

La domanda in bollo dovrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a. Consegna diretta al Comune di Montefiore Conca, via Roma, 3. In caso di consegna diretta, il modulo di domanda dovrà essere firmato dal richiedente in presenza di un incaricato dell'ufficio, previa identificazione della persona mediante un documento d'identità.
- b. Invio per posta raccomandata AR indirizzata a “Servizi alla Persona - Ufficio Servizi Sociali” – Comune di Montefiore Conca via Roma n. 3. In tal caso al modulo di domanda, preventivamente firmato, dovrà essere allegata fotocopia di un documento valido di identità del richiedente stesso. Le domande inviate per posta raccomandata AR devono pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre giorni tre (3) successivi a quello di scadenza purché il timbro postale dimostri che le stesse siano state inviate entro il 19.06.2025, data di scadenza del bando;
- c. Invio con posta certificata PEC inviando la domanda al seguente indirizzo: comune.montefiore-conca@legalmail.it. In caso di invio telematico tramite PEC, la domanda dovrà essere con sottoscrizione autografa, scansionata, accompagnata dalla scansione di un documento valido di identità del richiedente e della marca da bollo. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta ordinaria anche se inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune suindicata.

Specifiche su assolvimento imposta bollo per invio domanda tramite Pec:

1. qualora il richiedente sia in possesso dell'Autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sugli atti e documenti il modo di pagamento e gli estremi della citata Autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 del DPR 642/1972;
2. in assenza predetta autorizzazione deve essere resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante.
3. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

SONO ESCLUSE LE DOMANDE CHE SIANO PRIVE DI SOTTOSCRIZIONE O CHE SIANO PRIVE DELLE DICHIARAZIONI E/O DOCUMENTAZIONI OBBLIGATORIE AI SENSI DEL PUNTO 1) DEL PRESENTE BANDO (REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO).

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze e delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, rilascia una dichiarazione con cui attesta la **sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima, a favore proprio o dei componenti il nucleo richiedente l'assegnazione**, impegnandosi a produrre, a richiesta dell'ufficio competente e ove necessario, idonea documentazione.

Si precisa che ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, **i certificati medici e sanitari** non possono essere sostituiti da altro documento, né da autocertificazione; pertanto nel caso il concorrente si trovi in una delle condizioni in cui è richiesta l'attestazione di invalidità o handicap è necessario presentare certificati sanitari

a pena di mancato riconoscimento del punteggio.

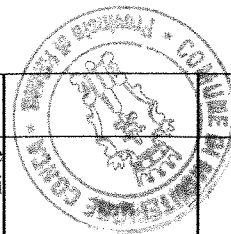
Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 6 D.lgs. 286/1998).

2.2. PUNTEGGIO

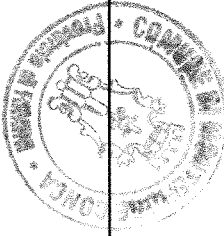
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A) – CONDIZIONI OGGETTIVE						Riservato all'ufficio
A-1 – Obbligo di rilascio dell'alloggio						
☐	A-1.1	Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risiede anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: a) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; b) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto. c) verbale di conciliazione giudiziaria; d) ordinanza di sgombero; e) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; f) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni: a. il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente; b. la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto; c. il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto. E' costituita apposita commissione Tecnica, nominata dal Comune composta dai componenti della Commissione Assistenza e un rappresentante dei Servizi Sociali Territoriali/Ausl, che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni. Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa. Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) – Punteggio max attribuibile:				Punti 10.800
						Punti 12.060

☐	A-1.2	Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.	Punti 4.200	
☐	A-1.3	Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate - Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.	Punti 12.060	
A-2- Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione				
☐	A-2.1	Sub-locazione Comune - sub-locazione di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.	Punti 12.000	
☐	A-2.2	Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.	Punti 11.700	
Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A-2-2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.				
A-3 – Improprietà abitativa				
☐	A-3.1	Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri: a) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base della superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 ; b) gli spazi appartenenti alla categorie catastali C, D, E In particolare sono considerati: 1) magazzini e laboratori; 2) autorimesse, box; 3) cantine e soffitte; 4) uffici, negozi e botteghe La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Montefiore Conca si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.	Punti 11.900	
☐	A-3.2	Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigenico certificato dall'A.U.S.L. Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell'alloggio oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di antigenicità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio E.R.P. in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla	Punti 7.000	



	base del presente Regolamento.		
☐ A-3.3	Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2 e B-2.3. - inidoneità immobile: - inidoneità alloggio: - inidoneità nell'immobile e nell'alloggio:	Punti 5.000 Punti 2.000 Punti 8.000	
☐ A-4	Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro.	Punti 4.000	
☐ A-5	Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.	Punti 1.000	
B) - CONDIZIONI SOGGETTIVE			
B - 1 Anzianità			
☐ B-1.1	Stato di abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria.	Punti 12.000	
☐ B-1.2	Ultrasessantacinquenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.	Punti da 6.900 a 9.900	
☐ B-1.3	Ultrasessantenni - Per ogni ultrasessantenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70. Per l'attribuzione della condizione è richiesta un'anzianità di residenza con l'anziano di almeno 3 anni.	Tra 2.000 e 4.000 punti (90 anni)	
B - 2 - INVALIDITA'			
☐ B-2.1	Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità (Punti 7.700 per 100% invalidità civile o 67% INAIL).	Punti 7.700 (per 100% invalidità. Civile o 67% INAIL)	
☐ B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative.	Punti 9.000	
☐ B-2.3	In caso di presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di		

	tutela anziani non autosufficienti. Punti 3.000 per valore BINA compreso fra 230 e 350 Punti 6.000 per valore BINA compreso fra 351 e 450 Punti 9.000 per valore BINA compreso fra 451 e 1000	Punti: 3.000 (230/350) 6.000 (351/450) 9.000 (451/1000)	
B – 3 - Presenza di Minori			
☐ B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni minore)	
☐ B-3.2	Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.	Punti 5.000	
☐ B-4	Coniuge Separato Al coniuge con diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'ex coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale ed obbligato al mantenimento dei figli, verrà attribuito un punteggio pari a 4.000 punti. Tale condizione dovrà essere documentata con idonea certificazione. La condizione non è applicabile qualora la separazione sia in conseguenza di condanna per reati riconducibili a maltrattamenti contro familiari e conviventi.	Punti 4.000	
C – Condizioni Economiche			
☐ C-1	Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.	15.000-ISEE	
☐ C-2	Lavoratori colpiti dalla crisi economica – nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 7.500,00 che risultino in una delle seguenti condizioni: a) con componenti adulti fruitori ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data della domanda; b) con componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data della domanda attività libero-professionali o imprese registrate alla CCIAA e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione.	Punti 5.000	
☐ C-3	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: a) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; b) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000; c) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b); Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in	Punti 2.800 + (incidenza-14)/36*7.200	

	possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente. La condizione non è riconosciuta in caso di locazione di immobile appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.		
☐ - D	Anzianità di residenza – anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data di iscrizione anagrafica nel Comune. Punteggio massimo attribuibile 10.950 (pari a 20 anni di residenza). Oltre i 20 anni di residenza verrà attribuito un punteggio pari a 12.000 punti.	Punti 10.950 (Oltre 20 anni punti 12.000)	
☐ - E	Ulteriori Punteggi: Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano: • alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2 ; • alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2; • alla condizione B-3.2; il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.	Condizioni + 10%	

In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- prima i richiedenti residenti nel Comune di Montefiore Conca ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

- Sono previste incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio.
- Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:
 - A-1.1 - sfratto e condizioni equiparate
 - A-1.3 – Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate
 - A-2 – Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione
 - A-3.1 - Alloggio improprio
 - A-3.2 - Antigienicità
 - A-4 - Coabitazione
- Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro.
- Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-3
 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.
- Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.
- Le condizioni B-2.1 e B-2.2 - B-2.3 “invalidità” non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%.

3. RACCOLTA DELLE DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA



GRADUATORIA.

Il Comune, avvalendosi dell'ACER di Rimini, nell'istruttoria delle domande presentate dai concorrenti, ne verifica la completezza e la regolarità provvedendo ad attribuire a ciascuna di esse i punteggi relativi alle situazioni dichiarate e documentate dall'interessato ed accertate d'ufficio e sulla base di essi procede alla formazione della graduatoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi di cui al precedente punto 2.2 (Punteggio).

E' facoltà del Comune di Montefiore Conca, avvalendosi dell'ACER di Rimini, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione della graduatoria, chiedere ai concorrenti, i quali sono tenuti ad adempiervi nei termini e con le modalità fissate, ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atti a comprovare la reale situazione dichiarata e/o documentata dal concorrente.

Le domande sono escluse d'ufficio dalla graduatoria in qualunque momento a seguito di:

- decesso di tutti i componenti del nucleo familiare o di emigrazione dal Comune di Montefiore Conca di tutti i componenti del nucleo familiare;
- mancata presentazione a cura del richiedente, di apposita documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa esclusiva e/o principale, di cui al precedente punto 1 lett. b) nel Comune di Montefiore Conca.

Nella graduatoria sono indicate le domande dichiarate ammissibili con il punteggio complessivo, nonché i modi e i termini per la presentazione dei ricorsi.

La pubblicazione all'Albo Pretorio costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria utilizzando i mezzi di informazione e di comunicazione messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale (albo pretorio comunale – uffici preposti – sito internet).

Entro 45 giorni dalla data di scadenza del bando di concorso, il Comune, con provvedimento del responsabile del servizio, approva la graduatoria provvisoria. Il citato provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

Le domande per le quali risulti l'assenza dei requisiti per l'accesso all'E.R.P. vengono dichiarate inammissibili con il medesimo provvedimento dirigenziale con cui viene approvata la graduatoria. Di tale esclusione verrà data comunicazione all'interessato con raccomandata a/r.

Avverso il provvedimento di cui al precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, il Responsabile del Provvedimento, approva la graduatoria definitiva.

La graduatoria è esecutiva dal primo giorno di pubblicazione all'albo pretorio del Comune e costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata.

La graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.

I richiedenti potranno prendere visione della graduatoria attraverso l'albo pretorio comunale, l'ufficio ragioneria o sito internet istituzionale.

4. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati dal Comune di Montefiore Conca secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale di cui al precedente punto 3) e nel rispetto degli standard abitativi indicati nel Regolamento

Comunale.

Il Comune, in sede di assegnazione di alloggi, provvede a verificare nei confronti dei concorrenti che si trovano collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il punteggio, ai sensi del Regolamento Comunale.

Per effettuare la verifica di cui sopra il Comune potrà avvalersi della collaborazione dell'ACER.

5. ULTERIORI INFORMAZIONI

E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare al Comune ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici preposti per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.

Le domande che risultino formalmente non corrette possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o con i mezzi telematici consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso gli uffici del Comune nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Le domande per le quali non è stata completata la verifica, atta ad accertare le reali condizioni del nucleo e la veridicità di quanto autocertificato o affermato in domanda, entro il termine di formazione della graduatoria provvisoria vengono collocate, con riserva, in graduatoria nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda. Tale riserva viene sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

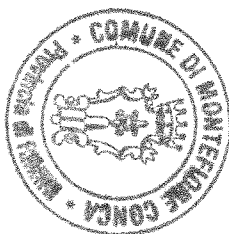
Il Comune può espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate nella domanda, anche richiedendo adeguata documentazione all'interessato.

La presentazione della domanda di concorso indica la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., del Regolamento Comunale approvato con atto D.C.C. 29 del 27.09.2017 e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Il Comune di Montefiore Conca non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi a caso fortuito o di forza maggiore.

Qualora, da eventuali controlli, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti verranno esclusi dalla graduatoria e/o decadranno dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 445/2000).

Montefiore Conca 05 maggio 2025



Il Responsabile del Servizio

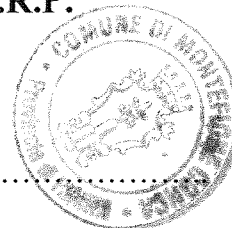
Mancini Corrado

Al Comune di Montefiore Conca
Via Roma n. 3
47834 Montefiore Conca (RN)

Domanda di assegnazione in locazione di alloggio E.R.P.

Ai fini dell'attestazione dei requisiti e delle condizioni stabilite dal bando di concorso

La/Il sottoscritta/o.....
(Cognome) (Nome)



nata/o a Prov. il

residente nel Comune di Prov.....

Via..... n. C.A.P.....

Tel./Cell.....Email

CODICE FISCALE.....

Ogni comunicazione deve essere inviata all'indirizzo di residenza

Oppure al seguente recapito:

CHIEDE

DI PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO INDETTO DAL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA OTTENERE L'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO DI E.R.P. PER SE' E PER IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE SI SEGUITO SPECIFICATO.

A tal fine la/il sottoscritta/o sotto la propria responsabilità, ai sensi degli art. 46, 47 e 75 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di false attestazioni e mendaci dichiarazioni

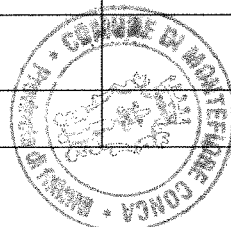
DICHIARA

(con riferimento alla data di presentazione della presente domanda)

CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE INTERESSATO ALL'ASSEGNAZIONE E' COSI' COMPOSTO:

n°	Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita (GG.MM.AA)	Rapporto di Parentela col richiedente	Attività lavorativa	Residenza attuale (Comune - Prov.)
1					Richiedente		
2							
3							
4							
5							

6							
7							
8							
9							
10							
Totale componenti n° _____							



- ☐ la/il sottoscritta/o convive (unioni civili - legame affettivi) con(indicato sopra) dal
- ☐ la/il sottoscritta/o convive stabilmente per fini di reciproca assistenza morale e materiale con (indicato sopra) dal.....;
- ☐ la/il richiedente o un componente il nucleo familiare è separato legalmente con sentenza emessa dal Tribunale di.....nell'anno
- Nota: nel caso di separazione di fatto, è necessario indicare anche il nominativo del coniuge nel prospetto del proprio nucleo familiare.*

REQUISITI

CITTADINANZA (requisito richiesto solo per il dichiarante)

a.1) ☐ di essere cittadino italiano;

a.2) ☐ di essere cittadino di Stato aderente all'Unione Europea (indicare Stato).....;

a.3) ☐ di essere familiare (indicare rapporto parentela), regolarmente soggiornante ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 30/2007, di un cittadino dell'Unione Europea, pur non avendo la cittadinanza di uno Stato membro UE (indicare cognome e nome del cittadino UE).....;

a.4) ☐ di essere titolare di protezione internazionale, di cui all'art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e ss.mm.ii. (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);

a.5) ☐ di essere cittadino di Stato non aderente UE (indicare Stato) titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da ilpermesso n.;

a.6) ☐ (oppure) di essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea (indicare lo Stato).....; in possesso di **permesso di soggiorno biennale** n° rilasciato in data.....dalla Questura di valido fino al....., che esercita regolare attività lavorativa:

☐ di lavoro dipendente presso

☐ di lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio di.....;

RESIDENZA /LAVORO

b1 RESIDENZA /LAVORO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(requisito richiesto solo per il dichiarante)

- ☐ di essere anagraficamente residente nel territorio della Regione Emilia Romagna da almeno tre anni.

Oppure

- ☐ di svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio della regione Emilia Romagna da almeno tre anni.

b2 RESIDENZA /LAVORO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTEFIORE CONCA

(requisito richiesto solo per il dichiarante)

- ☐ di essere residente anagraficamente nel comune di Montefiore Conca

e/oppure

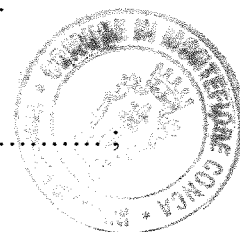
- ☐ aver l'attività lavorativa principale o esclusiva nel comune di Montefiore Conca:

☐ lavoro dipendente

c/o.....;

☐ lavoro autonomo con iscrizione Camera di Commercio

di.....;



- **b2.1** ☐ di avere svolto attività lavorativa per almeno sei mesi nel corso degli ultimi 12 mesi, antecedenti alla data di presentazione della domanda o ha conseguito almeno il 50% dell'ultimo reddito fiscalmente imponibile certificato.

oppure

- **b2.2** ☐ di avere fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della impresa individuale o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda.

oppure

- **b2.3** ☐ di avere fatturato almeno il 50% delle commesse da parte della/e impresa/e individuali o partecipate del richiedente degli ultimi 12 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso alla graduatoria;

oppure

- ☐ di essere cittadino italiano residente all'estero nel seguente Stato, iscritto nell'AIRE del comune di Montefiore Conca che ha anagraficamente risieduto per tre anni (anche non continuativi) nel territorio della Regione Emilia Romagna

LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

(requisito richiesto per tutti i componenti il nucleo)

c.1

☐ Che i componenti il nucleo familiare non sono titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

☐ *(oppure)* che la/il _____, componente del nucleo familiare, è titolare di diritti di _____ sull'immobile ubicato nel Comune di _____ identificato in catasto (Fabbricati/terreni) al foglio _____ mappale

_____ sub _____ cat _____ e avente una rendita catastale complessiva pari a €. _____ (allegare eventuale visura) e che

☐ l'alloggio su cui si vanta il diritto risulta inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

☐ (oppure) che si tratta di nuda proprietà;

☐ (oppure) che l'alloggio è oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

☐ (oppure) che il diritto di proprietà è sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio E.R.P. qualora l'alloggio di proprietà sia rimasto nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

(requisito richiesto per tutti i componenti il nucleo)

d1/d2 ☐ che nessuno dei componenti del nucleo familiare, come indicato nella domanda di alloggio ha mai ottenuto:

- precedenti assegnazioni di alloggi di E.R.P. cui ha fatto seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L.513/77 o della L.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- * precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti Pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune o non sia perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

REDDITO E PATRIMONIO MOBILIARE

(requisito richiesto per tutti i componenti il nucleo)

e - che la situazione economica del nucleo richiedente rientra nei limiti di accesso (ISEE € 20.217,01 e patrimonio mobiliare non superiore a € 41.249,60, come stabilito da Atto del Dirigente Determinazione n.4147 del 28.02.2025-Regione Emilia Romagna- Atti Amministrativi-Giunta Regionale e precisamente:

☐ ISEE €. _____ ;

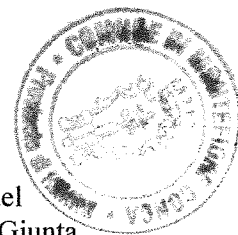
Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico, l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene).

☐ PATRIMONIO MOBILIARE €. _____

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Dichiara di essere consapevole del fatto che entrambe le componenti reddituali (ISEE e Patrimonio Mobiliare) vanno rispettate: il superamento di uno solo dei limiti è sufficiente a precludere l'assegnazione dell'alloggio E.R.P..

Indica, altresì, che il numero di Protocollo INPS-ISEE dell'ultima attestazione in corso di validità rilasciata il è il seguente



ASSENZA DI CONDIZIONI CHE RENDONO INAMISSIBILE LA DOMANDA

☐ **Assenza di occupazione abusiva.** Nessuno dei componenti il nucleo familiare, come indicato nella domanda di alloggio, non occupano abusivamente un alloggio di edilizia Residenziale Pubblica, né hanno occupato abusivamente un alloggio E.R.P., poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presente dichiarazione;

Assenza di precedente pronuncia di decadenza dall'E.R.P..

☐ che nei due anni che precedono la presente dichiarazione nessuno dei componenti del nucleo familiare è stato dichiarato decaduto dall'assegnazione di un alloggio E.R.P. per i motivi indicati dall'art. 30 lett. A, b, c, d, h bis, h ter della L.R. 24/2001;

☐ che, in caso di decadenza ex art. 30 lett. d), dichiarata il _____, la morosità è stata sanata.

Rinuncia precedente assegnazione

☐ che nessun componente il nucleo familiare, nel biennio precedente, abbia rinunciato all'assegnazione di un alloggio E.R.P. ovvero, dopo averlo accettato, non lo abbia occupato entro il termine assegnato.

ABITAZIONE ATTUALE E CANONE

di abitare in alloggio:

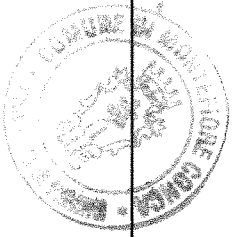
☐ in locazione – canone mensile €. _____

☐ altro _____



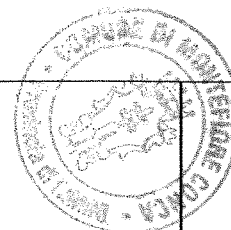
PUNTEGGIO

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda vengono attribuiti i seguenti punteggi:

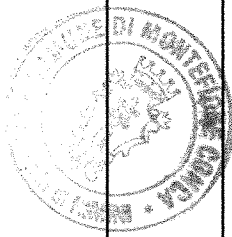
A) – CONDIZIONI OGGETTIVE		Riservato all'ufficio
A-1 – Obbligo di rilascio dell'alloggio		
☐ A-1.1	Sfratto o atto ad esso equiparato - Nucleo familiare richiedente che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, risieda anagraficamente in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: g) provvedimento esecutivo di sfratto mediante convalida emanata dall'autorità giudiziaria competente; h) provvedimento esecutivo di rilascio con efficacia nei confronti dei componenti il nucleo familiare qualora l'intestatario del contratto sia deceduto o abbia abbandonato l'alloggio, escludendo pertanto tassativamente situazioni di occupazione abusiva mediante ingresso arbitrario ed in condizioni di divieto. i) verbale di conciliazione giudiziaria; j) ordinanza di sgombero; k) provvedimento di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologato dal Tribunale, con obbligo di rilascio dell'alloggio a favore dell'altro coniuge; l) sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il punteggio è assegnato solo ai soggetti intestatari dei provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio o ai loro aventi causa sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per morosità o per altri casi di inadempienza contrattuale, salvo che risulti, da un progetto individualizzato redatto dal servizio sociale professionale, la sussistenza delle seguenti condizioni: d. il nucleo si trova in condizioni di grave disagio economico documentato dall'utente al servizio specialistico competente; e. la soluzione della problematica abitativa è essenziale per il buon esito degli obiettivi di progetto; f. il nucleo risulta in carico al servizio da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione del punteggio relativo allo sfratto. E' costituita apposita commissione Tecnica, nominata dal Comune composta dai componenti della Commissione Assistenza e un rappresentante dei Servizi Sociali Territoriali/Ausl, che ha il compito di valutare i progetti socio assistenziali e valutare su ogni singolo caso la sussistenza delle predette condizioni Il predetto sfratto per "morosità" del conduttore, non potrà riferirsi ad un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica o ad un alloggio acquisito nel mercato privato della locazione dalla Pubblica Amministrazione, qualora il canone di locazione sia sostenuto in tutto o in parte dalla stessa. Il punteggio viene incrementato di 7 punti al giorno a partire dal sesto mese prima della data di esecuzione dello sfratto (data desumibile dalla convalida dell'atto, con esclusione delle eventuali proroghe) – Punteggio max attribuibile:	Punti 10.800  Punti 12.060
☐ A-1.2	Rilascio alloggio di servizio - Richiedenti che abitino in alloggio di servizio da rilasciarsi al datore per collocamento a riposo del richiedente o altra comprovata motivazione.	Punti 4.200
☐ A-1.3	Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate - Nucleo familiare richiedente che abbia subito un provvedimento esecutivo di rilascio, così come definito al precedente punto A-1.1., da non oltre 12 mesi dalla data di presentazione della	Punti 12.060

	domanda e/o dalla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di esecuzione del provvedimento e/o dalla data di rilascio dell'alloggio oggetto dello sfratto.		
A-2- Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione			
☐ A-2.1	Sub-locazione Comune - sub-locazione di alloggi di proprietà comunale o reperiti nel mercato privato della locazione. La condizione non è riconoscibile in presenza di morosità nel pagamento del canone di locazione e oneri accessori predeterminati dalla P.A.	Punti 12.000	
☐ A-2.2	Sistemazione precaria - sistemazione, da oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda, in strutture dedicate a categorie di fragilità sociale, autorizzata sulla base delle normative vigenti dagli enti preposti o da organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e parrocchie. Per l'attribuzione del punteggio la condizione deve sussistere alla data di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione.	Punti 11.700	
Le condizioni di cui ai punti A-2.1 e A.2-2 sono attribuibili solo in presenza di attestazione di presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda con la quale viene richiesta l'attribuzione dei punteggi derivanti dalle predette condizioni.			
A-3 – Improprietà abitativa			
☐ A-3.1	Alloggio improprio – sistemazione in spazi impropriamente adibiti ad abitazione da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda e che perduri fino alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione. Tale condizione sarà verificata mediante risultanze anagrafiche. Sono individuati quali alloggi impropri: c) gli alloggi di metratura inferiore a 28 mq., calcolati sulla base alla superficie utile abitabile dell'alloggio, non idonei ai sensi del D.M. 5 luglio 1975 ; d) gli spazi appartenenti alla categorie catastali C, D, E In particolare sono considerati: 1) magazzini e laboratori; 2) autorimesse, box; 3) cantine e soffitte; 4) uffici, negozi e botteghe La condizione di alloggio improprio di cui alle lett. a) e b) deve essere attestata in sede di presentazione della domanda da valido certificato catastale. La condizione di cui alla lettera a) non è riconosciuta se è stata rilasciata concessione in sanatoria ai sensi della normativa vigente. Il punteggio potrà essere assegnato anche a particolari situazioni abitative che non rientrano nelle categorie elencate alle precedenti lettere a) e b), esistenti da almeno 1 anno dalla richiesta di attribuzione del punteggio, per i quali sia attestata la presa in carico da parte del Servizio Sociale da almeno 1 anno. In sede di assegnazione la condizione è convalidata mediante verifica della Polizia Municipale. Il Comune di Montefiore Conca si riserva la facoltà di effettuare tutte le opportune verifiche sulla sussistenza della predetta condizione.	Punti 11.900	
☐ A-3.2	Antigienicità - Residenza, da oltre dodici mesi, dalla data di presentazione della domanda, in alloggio antigenico certificato dall'A.U.S.L. Tale condizione non viene riconosciuta in caso di permanenza nell'alloggio oltre 24 mesi dalla data di emissione del certificato di antigenicità e qualora sia stata accertata per il medesimo alloggio a favore di altro richiedente l'assegnazione di alloggio E.R.P. in un precedente aggiornamento della graduatoria formulata sulla base del presente Regolamento.	Punti 7.000	





☐ A-3.3	Inidoneità immobile - Residenza in immobile e/o alloggio inidoneo a garantire normali condizioni di vita e di salute, in relazione alle condizioni personali di almeno uno dei richiedenti, da certificarsi da parte dell'Autorità competente. Questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza delle condizioni soggettive di cui ai successivi punti B-2.1 o B-2.2 e B-2.3. - inidoneità immobile: - inidoneità alloggio: - inidoneità nell'immobile e nell'alloggio:	Punti 5.000 Punti 2.000 Punti 8.000	
☐ A-4	Coabitazione - Richiedenti, che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari aventi anagraficamente stati di famiglia distinti, e non legati da vincoli di parentela o affinità e non conviventi more uxorio. Il punteggio non è attribuito quando fra i due nuclei familiari sussiste un rapporto di lavoro.	Punti 4.000	
☐ A-5	Sovraffollamento - Per ogni persona in più rispetto allo standard abitativo previsto dal presente Regolamento.	Punti 1.000	
B) – CONDIZIONI SOGGETTIVE			
B – 1 Anzianità			
☐ B-1.1	Stato abbandono - Nucleo familiare composto da un solo anziano ultrasessantacinquenne in stato di abbandono morale e materiale. In assenza di figli la condizione potrà essere certificata dal Servizio Sociale, in presenza di figli lo stato di abbandono dovrà essere dichiarato dall'autorità giudiziaria.	Punti 12.000	
☐ B-1.2	Ultrasessantacinquenni - Nucleo familiare composto esclusivamente da persona/e che abbiano superato i 65 anni. In caso di coniugi o conviventi more uxorio è sufficiente che uno dei due abbia superato i 65 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa. Qualora siano presenti all'interno del nucleo familiare persone di età inferiore ai 65 anni il punteggio è attribuibile se trattasi di minori e maggiorenni portatori di handicap, come definiti al successivo comma B-2. Viene attribuito un punteggio minimo di 6900 punti, aumentato di punti 200 per ogni anno di età successivo ai 65. Il punteggio viene attribuito esclusivamente al componente più anziano del nucleo.	Punti da 6.900 a 9.900	
☐ B-1.3	Ultrasessantenni - Per ogni ultrasessantenne presente nel nucleo familiare richiedente viene attribuito un punteggio minimo di 2000 punti, aumentato di punti 100 per ogni anno di età successivo ai 70. Per l'attribuzione della condizione è richiesta un'anzianità di residenza con l'anziano di almeno 3 anni.	Punti tra 2.000 e 4.000 (90 anni)	
B – 2 – INVALIDITA'			
☐ B-2.1	Invalidità' Presenza nel nucleo familiare richiedente di uno o più persone portatrici di handicap. Ai fini del presente Regolamento si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3. Per gli invalidi del lavoro il punteggio verrà assegnato su presentazione dell'attestazione del riconoscimento di invalidità secondo le norme del T.U. ex D.P.R. 1124/65 a partire da un minimo del 34%. Sarà equiparato ad una invalidità per il 100% la certificazione che attesta lo stato di cieco assoluto e sordomuto. Attribuzione di punti 77 per ogni punto di invalidità (Punti 7.700 per 100% invalidità civile o 67% INAIL).	Punti 7.700 (per 100% invalidità Civile o 67% INAIL)	
☐ B-2.2	In caso di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o per la condizione di handicap in capo a minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative.	Punti 9.000	
☐ B-2.3	In caso di presenza di persone anziane ultrasessantacinquenni, certificate non autosufficienti dalla competente U.V.G. ai sensi della disciplina vigente in materia di tutela anziani non autosufficienti. Punti 3.000 per valore BINA compreso fra 230 e 350 Punti 6.000 per valore BINA compreso fra 351 e 450 Punti 9.000 per valore BINA compreso fra 451 e 1000	Punti 3.000 (230/350) 6.000 (351/450) 9.000 (451/1000)	
B – 3 - Presenza di Minori			
☐ B-3.1	Minori - Nucleo familiare richiedente con minori a carico.	Punti 3.000 (per ogni minore)	

☐ B-3.2	Adulto convivente anagraficamente con figlio/i a carico fiscale. Nucleo familiare che, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni in sede di assegnazione, sia composto da un genitore e il proprio/i figlio/i a carico fiscale, di età non superiore a 26 anni. Qualora il nucleo richiedente conviva con terze persone, la condizione è riconosciuta solo se sussiste coabitazione anagrafica con terzi legati da vincoli di parentela o affinità con il genitore. E' esclusa la convivenza con l'altro genitore, con un nuovo coniuge o con un nuovo convivente more uxorio e comunque con terze persone diversi da parenti e affini. Nel caso di separazioni legali e giudiziali o di procedimenti e/o provvedimenti interlocutori preordinati alla separazione legale e giurisdizionale, la condizione di affidamento anche temporaneo del minore deve essere verificata dalla documentazione in possesso del richiedente alla data della domanda. In caso di figli stranieri extracomunitari la condizione deve essere verificabile da documentazione equiparata.	Punti 5.000	
☐ B-4	Coniuge Separato Al coniuge con diritto di proprietà sull'alloggio assegnato all'ex coniuge, per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale ed obbligato al mantenimento dei figli, verrà attribuito un punteggio pari a 4.000 punti. Tale condizione dovrà essere documentata con idonea certificazione. La condizione non è applicabile qualora la separazione sia in conseguenza di condanna per reati riconducibili a maltrattamenti contro familiari e conviventi.	Punti 4.000	
C – Condizioni Economiche			
☐ C-1	Punteggio ISEE per condizioni economiche di svantaggio (ISEE non superiore ad € 15.000) calcolato con valori in Euro sulla base del valore ISEE desunto dalla attestazione INPS. In presenza di nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare si fa riferimento al valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitore non convivente, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i.	15.000-ISEE	
☐ C-2	Lavoratori colpiti dalla crisi economica – nuclei familiari con ISEE inferiore ad € 7.500,00 che risultino in una delle seguenti condizioni: c) con componenti adulti fruitori ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni dalla data della domanda; d) con componenti adulti che abbiano cessato negli ultimi due anni dalla data della domanda attività libero-professionali o imprese registrate alla CCLAA e che risultino al momento della presentazione della domanda in stato di disoccupazione.	Punti 5.000	
☐ C-3	Onerosità del canone di locazione da rapportarsi al valore ISE secondo le seguenti modalità: d) sino ad un'incidenza pari al 14% non si riconosce alcun punteggio; e) nell'intervallo di incidenza compreso fra il 14% ed il 50% viene riconosciuto un punteggio calcolato gradualmente a partire da punti 2800 sino a punti 10.000; f) oltre il 50% non c'è più aumento del punteggio così come determinato al precedente punto b); Per ottenere il riconoscimento della condizione il richiedente dovrà essere in possesso di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato e dovrà attestare il regolare pagamento del canone di locazione. Il punteggio non sarà attribuibile quando sia stato convalidato sfratto per morosità. Il pagamento del Residence viene equiparato al pagamento del canone di locazione, purché il richiedente sia in grado di esibire regolari ricevute fiscali. Qualora la soluzione abitativa sia finanziata in parte dall'Ente Pubblico l'incidenza canone/reddito sarà quantificata sulla quota di affitto sostenuta dal richiedente. La condizione non è riconosciuta in caso di locazione di immobile appartenente alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9.	Punti 2.800 + (incidenza-14)/36*7.200	
☐ - D	Anzianità residenza – anzianità di residenza del richiedente nel Comune per il quale presenta domanda con attribuzione di punti 2 per ogni giorno di anzianità di residenza, a partire dal giorno successivo al compimento del 5° anno dalla data di iscrizione	Punti 10.950 (Oltre 20	

	anagrafica nel Comune. Punteggio massimo attribuibile 10.950 (pari a 20 anni di residenza). Oltre i 20 anni di residenza verrà attribuito un punteggio pari a 12.000 punti.	anni punti 12.000)	
☐ - E	Ulteriori Punteggi: Qualora le condizioni di cui al punto A-1.1 - A-1.3 - A-2.1 e A-2.2 concorrano: • alla condizione di cui ai punti B-1.1 o B-1.2 ; • alla condizione di cui ai punti B-2.1 o B-2.2; • alla condizione B-3.2; il punteggio ottenuto sarà aumentato nella misura del 10%.	Condizioni + 10%	

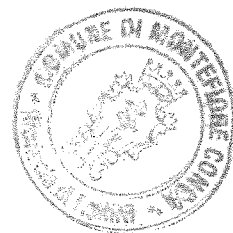
In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata:

- c) prima i richiedenti residenti nel Comune di Montefiore Conca ordinati secondo l'anzianità di residenza;
- d) in caso di ulteriore parità di punteggio verrà data priorità al richiedente più anziano di età.

Incompatibilità e non cumulabilità fra condizioni di punteggio

Le sottoelencate condizioni non sono cumulabili fra loro:

- A-1.1 - sfratto e condizioni equiparate
- A-1.3 – Sistemazione a seguito di sfratto e condizioni equiparate
- A-2 – Sistemazione abitativa reperita dalla Pubblica Amministrazione
- A-3.1 - Alloggio improprio
- A-3.2 - Antigienicità
- A-4 - Coabitazione



3. Le condizioni A-3.1. – Alloggio improprio e A-3.3 Inidoneità dell'immobile non sono cumulabili fra loro

4. Sussiste incompatibilità fra la condizione A-3.1 Alloggio Improprio e C-3 - Incidenza del canone sul valore I.S.E., qualora la sistemazione non sia effettuata con contratto di locazione registrato relativo ad un alloggio uso abitazione.

5. Le condizioni B-1.1 - B-1.2 - B-1.3 “anzianità” non sono cumulabili fra loro solo se riferite alla medesima persona. Nella condizione B-1.3 per ogni ultrasettantenne oltre il primo, il punteggio viene assunto al 50%. Il punteggio pieno viene calcolato sulla maggiore anzianità.

6. Le condizioni B-2.1 e B-2.2 - B-2.3 “invalidità” non sono cumulabili fra loro se riferite alla medesima persona. In presenza di più invalidi il punteggio pieno viene calcolato sul grado di invalidità maggiore; le ulteriori invalidità vengono conteggiate al 50%

AVVERTENZE

Per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno/carta di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (art. 6 D.lgs. 286/1998).

I requisiti e le condizioni di punteggio devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Con la firma apposta in calce alla domanda il sottoscritto attesta la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando e di tutte le condizioni indicate nella domanda medesima. Dichiaro, altresì, di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e che, ai sensi del comma 1, art. 75 del medesimo D.P.R., qualora da eventuali

controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto esonera gli operatori comunali da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Con la presentazione della domanda di concorso il richiedente attesta la piena conoscenza di tutte le norme di cui alla L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i., del Regolamento Comunale approvato con atto D.C.C. 26 del 31.03.2017 e delle disposizioni contenute nel presente bando.

Il Comune di Montefiore Conca non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatti di terzi a caso fortuito o di forza maggiore.

Il sottoscritto dichiara di avere piena conoscenza e di accettare tutte le norme e condizioni stabilite nell'Avviso Pubblico di cui trattasi e nella presente domanda, si impegna a produrre tutta la documentazione che l'ufficio servizi sociali del Comune di Montefiore Conca e/o l'ACER di Rimini, ai sensi del citato avviso, riterranno necessario acquisire in quanto non reperibile presso Pubbliche Amministrazioni, né dalle stesse certificata (es: ricevute pagamento canone, attestazione assunzione datore, certificazione invalidità, ecc.), nonché a fornire ogni notizia utile che venisse richiesta, nei termini e con le modalità eventualmente indicati.

Si impegna in caso di variazione di indirizzo, domicilio, residenza o composizione del nucleo, a darne comunicazione scritta e sottoscritta all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Montefiore Conca, consapevole che la mancata comunicazione del cambio di residenza, domicilio, recapito, comporterà l'esclusione dalla graduatoria in caso di irreperibilità.

Informativa in materia di protezione e tutela dati personali (privacy)

Il richiedente, prende atto dell'informativa resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101 del 19/09/2018 (Adeguamento al Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy), essendo a conoscenza che:

- a) il trattamento dei dati personali conferiti con la domanda è finalizzato alle gestione del procedimento amministrativo per l'inserimento nella graduatoria;
- b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dai citati D.lgs. n. 196/03, n. 101/2018 e ss.mm.ii. e il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
- c) il mancato conferimento di tutti o di alcuni dati o la richiesta di cancellazione degli stessi comporta la chiusura d'ufficio del procedimento per l'impossibilità a svolgere l'istruttoria;
- d) i dati conferiti, compresi quelli sensibili, potranno essere comunicati, per le finalità e nei casi previsti dalla legge, a soggetti pubblici e limitatamente alle finalità previste nel presente avviso pubblico;
- e) il titolare del trattamento è il Comune di Montefiore Conca;
- f) il responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria;
- g) si fa rinvio al D.lgs 196/2003 così come emendato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i. circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Data _____

IL DICHIARANTE
(Firma per esteso leggibile)

(la mancata sottoscrizione rende nulla la domanda)



Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento d'identità valido del dichiarante.

Documenti allegati

☐ dichiarazione sostitutiva unica comprovante la situazione reddituale ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (ISE-ISEE);

☐ fotocopia del permesso di soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare (per i cittadini extra U.E.);

☐ copia del contratto di locazione in corso e ricevute dell'affitto relativo;

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

☐ _____

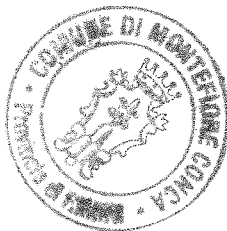
☐ _____

☐ _____

☐ _____

Il presente avviso è disponibile sul sito del Comune di Montefiore Conca e pubblicato all'albo pretorio on line dal 05/05/2025 al 19/06/2025 - rep.n.218.

Montefiore Conca 5 maggio 2025



Il Responsabile del procedimento
(Mancini Corrado)